

**N. 01295/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01637/2014 REG.RIC.**



REPUBBLICA ITALIANA

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1637 del 2014, proposto da:

AVVENIRE S.R.L., in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa dagli avv. Daniela Anna Ponzo e Marco Palieri, con domicilio eletto presso studio Grez in Roma, corso Vittorio Emanuele II, n. 18;

contro

ARO BA/6 - COMUNE DI LOCOROTONDO - CAPOFILA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA ARO BA/6, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall'avv. Gennaro Notarnicola, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n. 2;

COMUNE DI LOCOROTONDO, COMUNE DI PUTIGNANO, COMUNE DI NOCI, COMUNE DI ALBEROBELLO, in persona dei rispettivi legali rappresentanti in carica, non costituiti in giudizio;

nei confronti di

REGIONE PUGLIA, in persona del Presidente della Giunta regionale in carica, non costituita in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza T.A.R. PUGLIA – BARI, Sez. I, n. 94 del 13 febbraio 2014, resa tra le parti, concernente aggiudicazione del servizio di igiene ambientale, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali assimilati per i comuni dell'A.R.O. BA/6;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Aro Ba/6 - Comune di Locorotondo - Capofila dell'Associazione Denominata Aro Ba/6;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 il Cons. Carlo Saltelli e uditi per le parti gli avvocati Ponzio e Notarnicola;

Considerato che i motivi di gravame non appaiono idonei a scalfire le ragionevoli conclusioni cui sono pervenuti i giudici di *prime cure*, non essendo irragionevoli ed illogici i contestati requisiti di capacità tecnica fissati dal bando per l'ammissione alla gara, né essendo favorevolmente apprezzabili, nella presente fase cautelare, gli ulteriori motivi di censura di cui sarebbe stato omesso l'esame in primo grado;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) respinge l'appello (Ricorso numero: 1637/2014).

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:

Alessandro Pajno, Presidente

Francesco Caringella, Consigliere

Carlo Saltelli, Consigliere, Estensore

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 26/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)